

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta dell'11 dicembre 2006)

Relatore di maggioranza: DAVID FAVIA

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI

sulla proposta di atto amministrativo n. 40/06

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 20 novembre 2006

CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELLA GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE DI FUNZIONI E SERVIZI

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 12 dicembre 2006)

La seconda Commissione consiliare permanente nella seduta del 12 dicembre 2006 esaminato il testo della proposta di atto amministrativo n. 40/06 avente ad oggetto "Criteri e modalità per l'erogazione di contributi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi" già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta dell'11 dicembre 2006

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Giuliano Brandoni

Testo proposto**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Vista la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 2 sul "Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi", così come modificata dall'articolo 22 della l.r. 11 marzo 2003, n. 3;

Visti gli atti della Conferenza unificata n. 873 del 28 luglio 2005, n. 936 del 1° marzo 2006, n. 966 e n. 970 del 27 luglio 2006;

Considerato che la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi annuali e straordinari per incentivare la gestione associata di funzioni e servizi da parte dei Comuni di minore dimensione demografica è parte del programma di riordino territoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della citata l.r. 2/2003;

Ritenuto di dover determinare i criteri e le modalità per la concessione dei suddetti contributi in attesa dell'approvazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della citata legge, del programma di riordino territoriale da parte del Consiglio regionale;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio attività istituzionali, legislative e legali, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria resa nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto dell'Intesa siglata con ANCI e UNCEM regionali il 3 novembre 2006;

Preso atto dell'Intesa raggiunta con la Conferenza regionale delle autonomie, nella seduta del 9 novembre 2006, per l'approvazione dell'intesa e l'adozione dell'atto proposto dalla Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi.

Testo modificato dalla Commissione**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Vista la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 2 sul "Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi", così come modificata dall'articolo 22 della l.r. 11 marzo 2003, n. 3;

Visti gli atti della Conferenza unificata n. 873 del 28 luglio 2005, n. 936 del 1° marzo 2006, n. 966 e n. 970 del 27 luglio 2006;

Considerato che la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi annuali e straordinari per incentivare la gestione associata di funzioni e servizi da parte dei Comuni di minore dimensione demografica è parte del programma di riordino territoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della citata l.r. 2/2003;

Ritenuto di dover determinare i criteri e le modalità per la concessione dei suddetti contributi in attesa dell'approvazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della citata legge, del programma di riordino territoriale da parte del Consiglio regionale;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio attività istituzionali, legislative e legali, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria resa nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto dell'Intesa siglata con ANCI e UNCEM regionali il 3 novembre 2006;

Preso atto dell'Intesa raggiunta con la Conferenza regionale delle autonomie, nella seduta del 9 novembre 2006, per l'approvazione dell'intesa e l'adozione dell'atto proposto dalla Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del quarto comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare competente in materia finanziaria;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare per l'anno 2006 i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente atto.

AllegatoA**Criteria e modalità per l'erogazione di contributi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi****1) Obiettivi.**

Obiettivo del presente atto è incentivare e promuovere lo sviluppo della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi attraverso la concessione di:

- a) contributi ordinari annuali per investimenti infrastrutturali;
- b) contributi ordinari annuali per spese correnti;
- c) contributi straordinari annuali per l'incentivazione di buone pratiche delle diverse forme associative, da riconoscersi sulla base di criteri condivisi e previa istruttoria di una Commissione tecnica mista Regione-Autonomie locali, e di processi di innovazione organizzativa messi in atto dalle singole aggregazioni, e mediante il monitoraggio e la verifica delle politiche di incentivazione dell'associazionismo attraverso la realizzazione di un'indagine tesa a verificare i risultati dell'azione regionale di sostegno all'associazionismo e la percezione che i cittadini hanno avuto dei risultati delle diverse gestioni associate.

2) Ammontare complessivo dei contributi per l'anno 2006.

L'ammontare dei contributi da ripartire sulla base del presente atto è pari a:

- a) euro 288.756,32, per i contributi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 2/2003 (spese correnti);
- b) euro 370.134,33, per i contributi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dello stesso articolo 4 (spese per investimenti);
- c) euro 201.720,88, per contributi alle Unioni di Comuni;
- d) euro 1.391.870,00, per contributi alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane, su fondi trasferiti dallo Stato.

3) Destinazione dei contributi.

Le risorse di provenienza regionale sono così destinate:

- a) risorse di cui al precedente punto 2), lettera a):
 - 1) 25.000 euro per un'indagine tesa a verificare i risultati dell'azione regionale di sostegno all'associazionismo e la percezione che i cittadini hanno avuto dei risultati delle diverse gestioni associate;

AllegatoA
*(modificato dalla Commissione)***Criteria e modalità per l'erogazione di contributi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi****1) Obiettivi.**

Obiettivo del presente atto è incentivare e promuovere lo sviluppo della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi attraverso la concessione di:

- a) contributi ordinari annuali per investimenti infrastrutturali;
- b) contributi ordinari annuali per spese correnti;
- c) *soppressa*

2) Ammontare complessivo dei contributi per l'anno 2006.

L'ammontare dei contributi da ripartire sulla base del presente atto è pari a:

- a) euro 288.756,32, per i contributi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 2/2003 (spese correnti);
- b) euro 370.134,33, per i contributi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dello stesso articolo 4 (spese per investimenti);
- c) euro 201.720,88, per contributi alle Unioni di Comuni;
- d) euro 1.391.870,00, per contributi alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane, su fondi trasferiti dallo Stato.

3) Destinazione dei contributi.

Le risorse di provenienza regionale sono così destinate:

- a) risorse di cui al precedente punto 2), lettera a):
 - 1) *soppresso*

- 2) il 5 per cento delle restanti risorse per il finanziamento delle fusioni di Comuni;
- 3) il 10 per cento delle restanti risorse per il finanziamento delle Unioni di Comuni di nuova costituzione (costituite in corso d'anno o da meno di 3 mesi al 31 dicembre precedente);
- 4) il 10 per cento delle restanti risorse per il finanziamento di buone pratiche delle diverse forme associative, da riconoscersi sulla base di criteri condivisi e previa istruttoria di una commissione tecnica mista Regione-Autonomie locali, e di processi di innovazione organizzativa messi in atto dalle singole aggregazioni;
- 5) il 75 per cento delle restanti risorse alle diverse forme di aggregazione in atto da almeno un anno, con priorità per le Unioni di Comuni e Comunità montane;
- b) risorse di cui al precedente punto 2), lettera b): per il 100 per cento alle Unioni di Comuni e Comunità montane;
- c) risorse di cui al precedente punto 2), lettera c): per il 100 per cento alle sole Unioni di Comuni, con le modalità di riparto e assegnazione previste alla lettera a);
- d) risorse di cui al precedente punto 2), lettera d), trasferite dallo Stato: per il 100 per cento alle Unioni di Comuni e Comunità montane, nel rispetto del vincolo di destinazione previsto dall'Intesa Stato-Regioni e con le modalità di riparto e assegnazione previste alla lettera a).

I requisiti per concorrere all'assegnazione dei contributi devono essere posseduti alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del presente atto.

4) Criteri di riparto dei contributi per spese correnti di provenienza regionale e statale.

I contributi per spese correnti di derivazione regionale, nel rispetto delle priorità stabilite dalla l.r. 2/2003, sono destinati in via prioritaria, salve le riserve di cui al precedente punto 3), alle Unioni di Comuni, così come individuate dagli articoli 27 e

- 2) il 5 per cento per il finanziamento delle fusioni di Comuni;
- 3) il 10 per cento per il finanziamento delle Unioni di Comuni di nuova costituzione (costituite in corso d'anno o da meno di 3 mesi al 31 dicembre precedente);
- 4) *soppresso*
- 5) l'85 per cento alle forme di aggregazione in atto diverse da quelle indicate al punto 3), con priorità per le Unioni di Comuni e Comunità montane;
- b) risorse di cui al precedente punto 2), lettera b): per il 100 per cento alle Unioni di Comuni e Comunità montane;
- c) risorse di cui al precedente punto 2), lettera c):
 - 1) il 10 per cento per il finanziamento delle Unioni di Comuni di nuova costituzione (costituite in corso d'anno o da meno di tre mesi al 31 dicembre precedente);
 - 2) il 90 per cento alle Unioni di Comuni diverse da quelle indicate al numero 1);
- d) risorse di cui al precedente punto 2), lettera d), trasferite dallo Stato:
 - 1) il 10 per cento per il finanziamento delle Unioni di Comuni e Comunità montane di nuova costituzione (costituite in corso d'anno o da meno di tre mesi al 31 dicembre precedente);
 - 2) il 90 per cento alle Unioni di Comuni e Comunità montane diverse da quelle indicate al numero 1.

Limitatamente all'anno 2006 le risorse indicate alle lettere c) e d) sono concesse anche ad Unioni di Comuni comprese nelle Comunità montane al fine di non interrompere la gestione dei servizi erogati dalle suddette Unioni.

I requisiti per concorrere all'assegnazione dei contributi devono essere posseduti alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del presente atto.

4) Criteri di riparto dei contributi per spese correnti di provenienza regionale e statale.

I contributi per spese correnti di derivazione regionale, nel rispetto delle priorità stabilite dalla l.r. 2/2003, sono destinati in via prioritaria, salve le riserve di cui al precedente punto 3), alle Unioni di Comuni, così come individuate dagli articoli 27 e

32 del vigente testo unico degli enti locali. A tale scopo è garantita comunque, a tali forme associative, una riserva pari al 90 per cento dei fondi disponibili di cui al punto 5) della lettera a) del precedente punto 3) **(Destinazione dei contributi)**.

I contributi per spese correnti di derivazione statale, nel rispetto dei vincoli di destinazione posti dall'Intesa Stato-Regioni, sono destinati esclusivamente alle Unioni di Comuni e Comunità montane, peraltro anch'esse Unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 27 del vigente t.u.e.l.

Come criterio generale, possono accedere ai contributi di derivazione sia regionale che statale le diverse forme di aggregazione sulla base dei soli servizi e funzioni di cui sia comprovata l'effettiva attivazione della gestione associata.

Sono conteggiabili solo i servizi/funzioni effettivamente attivati/gestiti in forma associata, come risultanti dalle attestazioni congiunte dei segretari delle Unioni e Comunità montane, ovvero dei Comuni (per le gestioni di tipo diverso, tipo le convenzioni), e dei rispettivi responsabili della gestione dei bilanci.

Per servizio in gestione associata si intende un reparto organizzativo semplice o complesso composto di persone e mezzi per la gestione integrata e associata di servizi ai cittadini, esclusi quelli a rilevanza industriale. Vi fanno capo attività per l'esercizio di una funzione propria dei comuni deputata all'erogazione di servizi finali ai cittadini ovvero di supporto e strumentali.

I servizi sono prioritariamente quelli determinati dal legislatore (d.p.r. 194/1996) o comunque riferibili ad una delle fattispecie di cui al citato decreto.

Non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana.

Le Comunità montane possono accedere ai contributi limitatamente all'esercizio associato delle funzioni comunali attribuite ovvero trasferite o delegate dai Comuni.

Il riparto e l'assegnazione dei fondi disponibili vengono effettuati, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessive per singola voce e dei criteri indicati ai punti seguenti:

- a) per il 25 per cento in proporzione al costo di ciascun servizio, rilevato dal rendiconto dell'esercizio precedente;

32 del vigente testo unico degli enti locali. A tale scopo è garantita comunque, a tali forme associative, una riserva pari al 90 per cento dei fondi disponibili di cui al numero 5) della lettera a) del precedente punto 3) **(Destinazione dei contributi)**.

I contributi per spese correnti di derivazione statale, nel rispetto dei vincoli di destinazione posti dall'Intesa Stato-Regioni, sono destinati esclusivamente alle Unioni di Comuni e Comunità montane, peraltro anch'esse Unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 27 del vigente t.u.e.l.

Come criterio generale, possono accedere ai contributi di derivazione sia regionale che statale le diverse forme di aggregazione sulla base dei soli servizi e funzioni di cui sia comprovata l'effettiva attivazione della gestione associata.

Sono conteggiabili solo i servizi/funzioni effettivamente attivati/gestiti in forma associata, come risultanti dalle attestazioni congiunte dei segretari delle Unioni e Comunità montane, ovvero dei Comuni (per le gestioni di tipo diverso, tipo le convenzioni), e dei rispettivi responsabili della gestione dei bilanci.

Per servizio in gestione associata si intende un reparto organizzativo semplice o complesso composto di persone e mezzi per la gestione integrata e associata di servizi ai cittadini, esclusi quelli a rilevanza industriale. Vi fanno capo attività per l'esercizio di una funzione propria dei comuni deputata all'erogazione di servizi finali ai cittadini ovvero di supporto e strumentali.

I servizi sono prioritariamente quelli determinati dal legislatore (d.p.r. 194/1996) o comunque riferibili ad una delle fattispecie di cui al citato decreto.

Soppresso

Le Comunità montane possono accedere ai contributi limitatamente all'esercizio associato delle funzioni comunali attribuite ovvero trasferite o delegate dai Comuni.

Il riparto e l'assegnazione dei fondi disponibili vengono effettuati, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessive per singola voce e dei criteri indicati ai punti seguenti:

- a) per il 25 per cento in proporzione al costo di ciascun servizio, rilevato dal rendiconto dell'esercizio precedente. In sede di prima istituzione delle Unioni, di variazione del numero dei Comuni che costituiscono l'Unione, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle Comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i Comuni interessati inviano attraverso le Unioni dei Comuni e le

b) per il 25 per cento in proporzione inversa alla densità demografica della forma associativa al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo i seguenti punteggi:

< 50 ab/kmq	30
tra 50 e 75 ab/kmq	20
tra 75 e 100 ab/kmq	10
> 100 ab/kmq	0

c) per il 25 per cento in proporzione all'indice di invecchiamento di ciascuna forma associativa rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente sull'anno a sua volta precedente;

d) per il 25 per cento in proporzione diretta alla popolazione servita, con limitazione a 10.000 per la popolazione di ogni singolo comune e calcolo al 50 per cento della stessa popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, al 31 dicembre dell'anno precedente.

Sono escluse dai diversi conteggi le funzioni di esclusiva competenza statale (anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico) per cui lo Stato si è riservato una quota del 6 per cento dei finanziamenti complessivi.

I fondi riservati alle nuove aggregazioni sono assegnati tramite un contributo una tantum, dell'importo massimo di 25.000,00 euro, da calcolare in base alla disponibilità di fondi riservati, e comunque da assegnare in proporzione ai mesi di attivazione e per un periodo massimo di un anno.

5) Contributi per investimenti.

Possono essere finanziati investimenti ed interventi rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 2 della legge 109/1994 e di cui all'articolo 11 della legge 97/1994. I contributi sono erogati alle Unioni ed alle Comunità montane, per contribuire alle spese per l'acquisto di beni mobili o immobili registrati e di attrezzature destinate specificamente all'esercizio associato delle funzioni conferite dai Comuni alle Unioni od alle Comunità montane, e destinati a gestioni effettivamente svolte dalle predette forme associative, con imputazione al bilancio delle stesse.

Le attrezzature devono consistere in beni durevoli e rientrare nella categoria di beni acquisibili al patrimonio di investimento come risultanti dal conto consuntivo, esclusi quelli che beneficiano di altri contributi pubblici (per la quota assistita) e quelli aventi rilevanza industriale. L'erogazione dei contributi in conto capitale viene calcolata in misura proporzionale alla totalità di quanto investito complessivamente da tutti gli enti ammessi al riparto.

Comunità montane entro il termine di cui al punto 7, lettera c), apposita certificazione al fine di ottenere i contributi suddetti. Le notizie sono riferite all'ultimo rendiconto approvato dai singoli enti;

b) per il 25 per cento in proporzione inversa alla densità demografica della forma associativa al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo i seguenti punteggi:

< 50 ab/kmq	30
tra 50 e 75 ab/kmq	20
tra 75 e 100 ab/kmq	10
> 100 ab/kmq	0

c) per il 25 per cento in proporzione all'indice di invecchiamento di ciascuna forma associativa rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente sull'anno a sua volta precedente;

d) per il 25 per cento in proporzione diretta alla popolazione servita, con limitazione a 10.000 per la popolazione di ogni singolo comune e calcolo al 50 per cento della stessa popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, al 31 dicembre dell'anno precedente.

Sono escluse dai diversi conteggi le funzioni di esclusiva competenza statale (anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico) per cui lo Stato si è riservato una quota del 6 per cento dei finanziamenti complessivi.

I fondi riservati alle nuove aggregazioni sono assegnati tramite un contributo una tantum, dell'importo massimo di 25.000,00 euro, da calcolare in base alla disponibilità di fondi riservati, e comunque da assegnare in proporzione ai mesi di attivazione e per un periodo massimo di un anno.

5) Contributi per investimenti.

Possono essere finanziati investimenti ed interventi rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 2 della legge 109/1994 e di cui all'articolo 11 della legge 97/1994. I contributi sono erogati alle Unioni ed alle Comunità montane, per contribuire alle spese per l'acquisto di beni mobili o immobili registrati e di attrezzature destinate specificamente all'esercizio associato delle funzioni conferite dai Comuni alle Unioni od alle Comunità montane, e destinati a gestioni effettivamente svolte dalle predette forme associative, con imputazione al bilancio delle stesse.

Le attrezzature devono consistere in beni durevoli e rientrare nella categoria di beni acquisibili al patrimonio di investimento come risultanti dal conto consuntivo, esclusi quelli che beneficiano di altri contributi pubblici (per la quota assistita) e quelli aventi rilevanza industriale. L'erogazione dei contributi in conto capitale viene calcolata in misura proporzionale alla totalità di quanto investito complessivamente da tutti gli enti ammessi al riparto.

I contributi sono erogati sulla base dei piani di ammortamento, (limitatamente alla quota capitale), relativi ai mutui accesi per il finanziamento di tali opere e risultanti dal titolo 3 della spesa del rendiconto dell'esercizio precedente ovvero sulla base dei costi di investimento a carico dell'Ente desunti dal consuntivo.

6) Rilevazione dei dati di riparto.

La rilevazione dei dati posti a base del riparto avviene in ogni caso sulla base di certificazione congiunta dei segretari e responsabili di bilancio dei diversi enti o aggregazioni, accompagnata dalla copia dei conti consuntivi.

7) Modalità di erogazione.

- a) I contributi vengono concessi, con decreto del dirigente della struttura competente della Giunta regionale, alle forme associative che ne abbiano titolo sulla base dei rendiconti trasmessi entro trenta giorni dalla data di approvazione degli stessi e comunque entro il 30 luglio di ogni anno. La successiva liquidazione è effettuata con determinazione dello stesso dirigente.
- b) La fase istruttoria del procedimento di concessione deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della documentazione. Le risposte ad eventuali richieste di integrazione istruttoria devono essere prodotte in tempo utile al fine di consentire il rispetto del termine del procedimento istruttorio.
- c) Le modalità per l'inoltro dei rendiconti, la documentazione da allegare e la relativa modulistica, sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente della Giunta regionale, sentite le rappresentanze regionali ANCI ed UNCEM.

8) Norme transitorie per il 2006.

Limitatamente all'anno 2006 e tenuto conto del bilancio approvato dalla Giunta regionale che stanZIA appositi contributi per le sole Unioni di Comuni, i contributi del fondo specificamente iscritto in bilancio a favore delle sole Unioni di Comuni e quelli trasferiti dallo Stato possono essere concessi anche ad Unioni di Comuni comprese in tutto o in parte in una Comunità montana.

A partire dal 2007 il Consiglio regionale ricondurrà ad unità i finanziamenti per l'associa-

I contributi sono erogati sulla base dei piani di ammortamento, (limitatamente alla quota capitale), relativi ai mutui accesi per il finanziamento di tali opere e risultanti dal titolo 3 della spesa del rendiconto dell'esercizio precedente ovvero sulla base dei costi di investimento a carico dell'Ente desunti dal consuntivo.

6) Rilevazione dei dati di riparto.

La rilevazione dei dati posti a base del riparto avviene in ogni caso sulla base di certificazione congiunta dei segretari e responsabili di bilancio dei diversi enti o aggregazioni, accompagnata dalla copia dei conti consuntivi di cui al punto 4), lettera a).

7) Modalità di erogazione.

- a) I contributi vengono concessi, con decreto del dirigente della struttura competente della Giunta regionale, alle forme associative che ne abbiano titolo sulla base della documentazione trasmessa.
- b) *Soppressa*
- c) Le modalità per l'inoltro della documentazione di cui alla lettera a) sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente della Giunta regionale.

Sono fatte salve le domande di accesso ai contributi per l'anno 2006 pervenute alla data di approvazione del presente atto purché conformi alle disposizioni dello stesso.

8) Norme transitorie per il 2006.

Soppresso

zionismo intercomunale comunque esercitato ed i contributi eventualmente erogabili alle Unioni di Comuni totalmente o parzialmente endocomunitarie verranno inderogabilmente a cessare al termine del primo semestre dell'anno 2007.

Non si applica, per il 2006, la riserva del 10 per cento dei fondi di cui al punto 4) della lettera a) del precedente punto 3) (**Destinazione dei contributi**). I relativi fondi sono portati in aumento al successivo punto 5) della stessa lettera a).

I dati per il riparto dei contributi relativi al 2006, allegati alla relativa e specifica domanda di accesso ai contributi stessi, sono quelli trasmessi e pervenuti, in via eccezionale per il 2006, entro e non oltre il 5 dicembre 2006, nelle forme approvate con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

9) Recupero finanziamenti non utilizzati.

I finanziamenti destinati alle fusioni di Comuni, alle nuove aggregazioni ed alle aggregazioni diverse da Unioni di Comuni e Comunità montane sono ulteriormente ripartiti, nel caso di non utilizzo per i fini cui sono originariamente destinati, tra le Unioni di Comuni e Comunità montane aventi diritto all'accesso al riparto dei finanziamenti per spese correnti di cui alla l.r. 2/2003, in proporzione al contributo già determinato per tale voce.

9) Recupero finanziamenti non utilizzati.

I finanziamenti destinati alle fusioni di Comuni, alle nuove aggregazioni ed alle aggregazioni diverse da Unioni di Comuni e Comunità montane sono ulteriormente ripartiti, nel caso di non utilizzo per i fini cui sono originariamente destinati, tra le Unioni di Comuni e Comunità montane aventi diritto all'accesso al riparto dei finanziamenti per spese correnti di cui alla l.r. 2/2003, in proporzione al contributo già determinato per tale voce.